REGOLAMENTO (CEE) N. 114/86 DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 1986

che proroga fino al 31 dicembre 1986 l'applicabilità dei regolamenti (CEE) n. 3721/85, (CEE) n. 3730/85, (CEE) n. 3734/85 e (CEE) n. 3777/85 relativi al settore della pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca [1], in particolare l'articolo 11,

viste le proposte della Commissione,

considerando che il Consiglio ha adottato rispettivamente il 20 e il 31 dicembre 1985 i regolamenti seguenti :

— regolamento (CEE) n. 3721/85 che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale provvisorio delle catture ammissibile per il 1986 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile [2],

— regolamento (CEE) n. 3730/85 che ripartisce tra gli stati membri alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen [3],

— regolamento (CEE) n. 3734/85 che stabilisce, per il 1986, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera norvegese [4],

— regolamento (CEE) n. 3777/85 che modifica il regolamento (CEE) n. 3721/85 che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale provvisorio delle catture ammissibile per il 1986 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile [5] ;

considerando che il Consiglio aveva limitato in un primo tempo l'applicabilità di questi regolamenti al periodo dal 1° al 25 gennaio 1986 ; che questi regolamenti prevedono misure che sono destinate a disciplinare le attività di pesca durante tutto il 1986 ; che è dunque necessario prorogare la loro applicabilità fino al 31 dicembre 1986,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3721/85, nell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3730/85, nell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3734/85, nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3777/85, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente :

« Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1986. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

---

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 5.
(3) GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 66.
(4) GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 80.
(5) GU n. L 363 del 31. 12. 1985, pag. 1.